

TI_GERICHTE 11.1995.215 vom 2. März 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-03-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.215

FR: TI_GERICHTE 11.1995.215 du 2 mars 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1995.215 del 2 marzo 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell'unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall'altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell'altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Böhler/Spühler in: Berner Kommentar, 3 a edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro , Le mariage et le divorce, 4^a edizione, pag. 124, n. 622; Hinderling/Steck , Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, nota 18 ad art. 142 CC).

E. 2

Se dev'essere accolto l'appello presentato il 4 giugno 1995 da C_____ G_____ contro la medesima sentenza;

E. 3

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente

La segretaria

E. 4

Accertato come nell'esercitare il suo ruolo di madre l'attrice ha incontrato serie difficoltà, ciò non basta tuttavia per concludere che tale stato di cose fosse dovuto a colpe o a negligenze. Del resto non consta, né è stato preteso, che l'attrice abbia impedito l'adempimento di obblighi o diritti parentali, abbia trascurato i figli, abbia provato avversione nei confronti loro o abbia turbato il rapporto di fiducia tra i ragazzi e il padre (Spühler/Frei-Maurer , Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 89 e 90 ad art. 142 CC). Molto più verosimile è che il diverso atteggiamento verso l'educazione dei figli (madre più severa, padre più accondiscendente) ha inciso per finire sui rapporti coniugali. Entrambi i genitori hanno cercato, in altri termini, di assolvere i propri compiti educativi, ma in modo radicalmente diverso e per finire inconciliabile. Se mai si può rimproverare alle

parti di non aver saputo affrontare il problema interno, persistendo ognuna nei propri atteggiamenti. Ma ciò non è sufficiente per ravvisare una colpa specifica della sola madre.

E. 5

D'altro lato, contrariamente all'opinione dell'appellante, nella fattispecie non può nemmeno essere imputata al marito una colpa preponderante. Come si è detto (consid. 1), per essere preponderante una colpa deve essere più grave di tutti gli altri elementi di dissidio, ossia superare per causalità le eventuali colpe dell'altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione. Il primo giudice ha accertato che nel caso in esame la principale causa di turbativa si ricollega al conflitto sull'educazione dei figli, che per finire ha minato l'unione in modo insanabile. a) In concreto i dissidi risalgono all'adolescenza di M_____ e F_____ (1977/78). Anzi, discussioni erano sorte già prima circa il soggiorno dei figli presso i nonni paterni (replica, pag. 8; duplica, pag. 5), discussioni in seguito alle quali i coniugi hanno cominciato a dormire separati (deposizioni M_____ e F_____ G_____, act. XVI). M_____ ha poi ricordato – come detto – che nel 1979/80, durante i suoi rientri a _____, i litigi erano peggiorati e riguardavano anche la sorella M_____. F_____, partita da casa nel 1980, ha confermato che a suo parere i dissapori tra genitori erano dovuti al diverso approccio educativo. Nel marzo del 1980 il padre e la figlia M_____ hanno cominciato a mangiare ognuno per conto proprio, poiché la figlia si rifiutava di sedere allo stesso tavolo della madre (interrogatorio formale del 12 maggio 1982, act. XIII). Nel luglio del 1980, quando la moglie è stata ricoverata in ospedale per un intervento alla mano, il marito e la figlia M_____ sono partiti in vacanza. P_____ e M_____ C_____ hanno ricordato un colloquio avuto con i coniugi di qualche tempo dopo la citata degenza ospedaliera, durante il quale le parti avevano ammesso le tensioni familiari (deposizione 5 luglio 1985 di M_____ e P_____ C_____, act. XIX). R_____ I_____, fratello della moglie, ha detto che sua madre, qualche tempo prima di morire (giugno 1980), gli aveva confidato che le parti non andavano più d'accordo, ciò che l'attrice gli aveva confermato. Egli ha soggiunto che la sorella si lamentava perché il marito si assentava da casa senza avvertimento, non le comunicava gli orari di lavoro, mangiava da solo, cercava di aizzarle contro i figli, al punto che essi vivevano praticamente separati in casa. D_____ I_____, l'altro fratello dell'appellante, ha cominciato anch'egli a subodorare difficoltà coniugali prima che morisse sua madre, una volta in cui aveva visto l'appellato insieme con un'altra donna (deposizioni del 4 dicembre 1984, act. XVIII). Infine, dal 5 novembre 1980 la moglie si è rifiutata di preparare pasti – vegetariani – per il marito (interrogatorio formale dell'attrice del 12 maggio 1982, act. XIII). Le tensioni dovute ai disaccordi sull'educazione dei figli avevano finito così per acuire le incomprensioni al punto da allontanare definitivamente i genitori. Al più tardi alla fine del 1980 la disunione era dunque consumata. b) In seguito la situazione è ancora peggiorata. Il marito non ha più indicato alla moglie i propri turni di lavoro e si è assentato da casa anche con M_____ (gennaio 1981), non ha più rivolto la parola alla consorte (aprile 1981), ha chiesto ai figli e ai propri genitori di scrivere una dichiarazione contro la moglie (aprile 1981, doc. H e documenti richiamati doc. 3 e 4), ha inviato a quest'ultima una raccomandata intimandole di cercarsi un'attività lavorativa (giugno 1981, doc. F1), ha mandato la figlia M_____ a lavorare senza avvisare la madre (giugno 1981). Infine, alla morte di M_____ (20 marzo 1985), egli non ha comunicato alla moglie il luogo dove erano state sparse le ceneri. Tali comportamenti incresciosi – se non addirittura poco civili – si situano però a un momento in cui la turbativa coniugale era ormai irrimediabile.

Del resto, l'allora Pretore del Distretto di Bellinzona ha ricordato di avere raggiunto il convincimento che si trattava di una situazione degradata da lungo tempo, fors'anche dal matrimonio, e sicuramente non la conseguenza di fatti ben circoscritti verificatisi negli ultimi tempi prima dell'inizio della causa (deposizione M _____ D _____, incarto provvisionale act. XXI). Anche il dott. _____, amico e medico della famiglia, ha rilevato che il dissidio era di lunga data e che si è acuito nel 1980; egli ha inoltre aggiunto che il fatto per l'attrice di non rendersene conto era dovuto al suo desiderio di non vedere "che le cose andavano storte" (lettera del 28 luglio 1981 nei documenti richiamati).

c) Per di più, l'attrice ha un carattere introverso e poco interessato alle cose della vita, mentre il convenuto è descritto come una persona intelligente, colta e brillante, con amicizie qualificate. Ciò non ha sicuramente agevolato l'intesa fra i coniugi, ma non può ascriversi a colpa né dell'uno né dell'altro. L'indole di una persona è un fattore congenito e oggettivo. Diviene colpa solo ove scada nella scortesia, nel malvezzo o nel malanimo e la persona non faccia quanto si potrebbe ragionevolmente pretendere da lei per moderare tale intemperanze (Spühler/Frei-Maurer , op. cit., n. 54 segg. e 64 ad art. 142 CC con richiami; DTF 116 II 15; Rep. 1992 pag. 240). Estremi del genere non risultano in concreto. In particolare non consta che il marito sia trasceso in eccessi, né che l'appellante si sia mai lamentata al proposito. d) La disunione tra le parti si rivela, in ultima analisi, la conseguenza di un logorio interno al quale le parti non sono state in grado di porre rimedio e che per finire è diventato insanabile. Hanno contribuito a tale stato di cose la grande diversità di carattere, dalla quale sono derivate concezioni educative diametralmente opposte. Le eventuali colpe del marito passano in secondo piano. In questa sede l'appellante chiede che si sentano nuovamente i figli, ma non ve n'è alcuna necessità. I figli hanno già riferito, con dovizia di particolari, sulla situazione familiare e sui rapporti tra i genitori, ognuno nel corso di due audizioni e con memoriali scritti (doc. richiamati). A ragione il Pretore ha escluso perciò una colpa preponderante del convenuto e ha pronunciato il divorzio. L'appello su questo punto deve pertanto essere respinto.

E. 6

Il Pretore ha negato alla convenuta il diritto a un contributo alimentare sulla base dell'art. 151 CC, ritenendola coniuge colpevole nella disunione per avere disatteso un suo preciso dovere coniugale fallendo nell'educazione dei figli. L'appellante contesta tale conclusione e chiede il versamento di un'indennità a tale titolo in quanto coniuge meno colpevole. a) L'obbligo di corrispondere un'equa indennità secondo l'art. 151 cpv. 1 CC presuppone una colpa nel coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev'essere causale per la disunione (Deschenaux/ Tercier/Werro , *Le mariage et le divorce*, 4 a edizione, nota 700 pag. 140; Hinderling/Steck , *Das schweizerische Ehescheidungsrecht*, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Per quanto attiene al presupposto della colpevolezza del coniuge al quale vengono richieste prestazioni ai sensi dell'art. 151 CC, risulta sufficiente che a quest'ultimo sia imputabile una rilevante violazione dei doveri coniugale, che, se del caso unitamente ad altri fattori abbia condotto alla turbativa; ne discende che la colpa non deve essere né grave, né preponderante, né esclusiva (Spühler/Frei-Maurer op. cit., n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce per converso sull'entità della somma, ovvero sull'ammontare dell'indennizzo (Spühler/Frei-Maurer , op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck , op. cit., pag. 314 in alto). b) In concreto si è già escluso che al marito possa essere addebitata una colpa preponderante. Tutt'al più gli può essere imputata una colpa, ma a prescindere

dalla questione di sapere se ciò sia il caso, questa non può definirsi causale. È vero che per essere causale un comportamento colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica causa della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare l'unione (Hinderling/Steck , op. cit., pag. 273 con rinvii). Nella fattispecie si è già rilevato che la turbativa è dovuta sostanzialmente alla diversità di carattere dei coniugi e dalle diverse concezioni per l'educazione dei figli, mentre mancano le prove per concludere che il comportamento del marito sia stato causa del naufragio coniugale. Ciò premesso, non difettano i presupposti per la concessione di un contributo alimentare fondato sull'art. 151 cpv. 1 CC, indipendentemente dalla circostanza che la moglie possa essere ritenuta coniuge innocente. Su questo punto l'appello si rivela sprovvisto di fondamento.

E. 7

Il Pretore ha inoltre negato alla moglie una pensione alimentare sulla base dell'art. 152 CC poiché essa non si trova in grave ristrettezza. L'appellante assevera di percepire unicamente una rendita AVS di fr. 485.– mensili e di avere un fabbisogno di fr. 2'024.75. Essa rivendica, fondandosi sul metodo per il calcolo dell'eccedenza in sede provvisoria (art. 145 cpv. 2 CC), un'indennità di fr. 1'831.–; in via subordinata, nel caso in cui dovesse poter riscuotere di fr. 131'520.– in liquidazione del regime dei beni, un contributo di fr. 1'557.–.

a) L'art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l'altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle sue condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l'art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale secondo il diritto esecutivo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck , op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro , op. cit., pag. 152 nota 760 seg.). L'ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck , op. cit., pag. 314 in alto). b) In concreto giova subito ricordare che nella misura in cui motiva la richiesta di fr. 1'831.– mensili con calcoli fondati sul criterio dell'eccedenza mensile e sulle disponibilità dei coniugi (appello, pag. 26 seg.), l'appellante si diffonde in argomenti estranei ai principi che governano la fissazione di un contributo alimentare giusta l'art. 152 CC. Per il resto il fabbisogno della moglie deve essere fissato in fr. 2'025.– mensili, come lei stessa indica (appello, pag. 26). Quanto alla rendita AVS, dal 1° gennaio 1995 – data alla quale è entrata in vigore la decima revisione – le rendite percepite dai coniugi non subiscono alcun mutamento in caso di divorzio (si vedano le Direttive sulle rendite 5687), contrariamente a quanto pretende l'appellante. Il reddito dell'appellante consiste quindi, oggi come in futuro, in una mezza rendita di vecchiaia di fr. 1'455.– mensili. Inoltre l'attrice otterrà, come si vedrà in appresso, un importo di fr. 108'685.– a titolo di liquidazione del regime dei beni, il quale produrrà un reddito che si può ragionevolmente presumere – a medio termine – nel 3%, che è quanto si può prospettare oggi impiegando un capitale a medio termine, onde un reddito del capitale di fr. 272.–. Inoltre non si deve dimenticare che la moglie è proprietaria della particella n. _____ RFD di _____, composta di 4685 m² di terreno agricolo, il cui valore di stima varia da fr. 830'000.– (perizia _____ act. provvisoria XLV), a fr. 1'378'300.– (perizia _____, act. provvisoria LXVII), fondo che è dato in affitto al fratello D _____ I _____ per fr. 300.– annui (interrogatorio formale attrice del 30 marzo 1993, act. provvisoria LXXI). Se non che, un coniuge deve anche far rendere adeguatamente il

proprio patrimonio (Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, pag. 307 nota 5.183 con riferimento a DTF 66 II 1). Se appena la moglie affittasse il terreno a prezzi di mercato (o lo vendesse), si può ragionevolmente concludere che essa sarebbe in grado di colmare l'ammancio mensile. Essa non può dunque essere considerata indigente.

E. 8

L'appellante chiede, per la prima volta con l'appello, che le venga riconosciuta una quota della prestazione di uscita acquisita dal marito durante il matrimonio. Secondo l'art. 22 cpv. 1 LFLP, entrato in vigore il 1° gennaio 1995 (RS 831.42), in caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione d'uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio sia trasferita all'istituto di previdenza dell'altro coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che una richiesta di indennità fondata sulla perdita di aspettative previdenziali non deve necessariamente essere cifrata (DTF 121 III 299). Anzi, la determinazione di siffatta indennità è governata per diritto federale sia nel quadro dell'art. 151 cpv. 1 sia in quello dell'art. 152 CC, dal principio inquisitorio (Werro in: AJP 5/1996 pag. 219 a metà, punto 2). Con tale norma, applicabile a tutti i divorzi pronunciati dopo il 1° gennaio 1995 (Häberli , Freizügigkeitsgesetz: die Folgen für das Scheidungsverfahren, in: Plädoyer 5/94 pag. 36), non si è inteso tuttavia creare nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo) né individuare nuovi beni da liquidare nel quadro dello scioglimento del regime matrimoniale (DTF 123 III 289). L'indennizzo postulato al momento del divorzio da un coniuge nei confronti dell'altro in seguito alla perdita di aspettative pensionistiche rientra nel quadro degli art. 151 cpv. 1 o 152 CC (DTF 124 III 56 consid. bb; 121 III 299 consid. 4b; 116 II 101). Il giudice decide solo se quest'ultima prestazione vada erogata sotto forma di rendita o per trasferimento a un istituto di previdenza di una parte della prestazione d'uscita acquisita dall'altro coniuge durante il matrimonio (DTF 121 III 300 consid. 4b in fondo). Resta il fatto che, per ottenere il trasferimento di una parte del capitale di uscita ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LFLP, il coniuge beneficiario deve avere diritto a prestazioni fondate sull'art. 151 cpv. 1 o 152 CC (DTF 124 III 52). Nella fattispecie si è appena visto che l'interessata non può valersi legittimamente né dell'una né dell'altra norma. Le sue fonti di reddito, per altro, non appaiono destinate a ridursi nemmeno a lungo termine (essa percepisce già una mezza rendita AVS). Essa non può quindi invocare l'art. 22 cpv. 1 LFLP.

E. 9

Il Pretore, stabilito che liquidazione del regime dei beni era retta dalle cessate norme sull'unione dei beni, ha obbligato il convenuto a versare alla moglie fr. 85'000.-, corrispondenti a un terzo del valore del fondo n. _____ RFD di _____ (abitazione coniugale) donato dal convenuto ai figli il 30 novembre 1981. L'appellante chiede che tale importo sia aumentato a fr. 131'520.- per tenere conto del valore venale della particella al momento della sentenza di primo grado. a) Contrariamente all'attuale regime della partecipazione agli acquisti, per il quale in caso di divorzio lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza (art. 204 cpv. 2 CC), nel regime dell'unione dei beni era determinante il momento in cui il principio del divorzio acquisiva forza di giudicato (Rep. 1986, 267 con riferimenti; Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, nota 66 ad art. 154 CC; Knapp , Le régime matrimonial de l'union des biens, Neuchâtel 1956, pagg. 290 seg.). Per ragioni di procedura tale giorno si identificava con il termine dell'istruttoria, momento ultimo in cui il giudice poteva accertare la fattispecie (Rep. 1985,

288). Eventuali aumenti o diminuzioni del patrimonio coniugale che intervenivano pendente causa influivano quindi sull'ammontare della sostanza coniugale e, di riflesso sulla liquidazione, non esistendo un diritto dell'uno o dell'altro coniuge a che la sostanza coniugale rimanesse intatta (Böhler/Spühler , op. cit., nota 70 ad art. 154 CC), salvo che il marito – agendo con evidente abuso – cagionasse una diminuzione della medesima. b) Come si è detto, il 31 novembre 1981, il convenuto ha donato ai figli la particella n. _____ RFD di _____. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che l'alienazione di un bene a favore di un terzo (anche di un erede) a titolo gratuito e senza il consenso dell'altro coniuge costituisce un atto manifestamente abusivo qualora il bene alienato appartenesse – come in concreto – alla massa degli acquisti. In tal caso nel calcolo dell'aumento si considera, contabilmente, un credito corrispondente al valore del bene alienato (Lemp in: Berner Kommentar, 3 a edizione, nota 34 e 40 ad art. 214 CC; Knapp , op. cit., pag. 271 nota 812). In linea di principio, poi, nulla impedisce che le parti si dipartano concordemente da una data diversa da quella legale (DTF 116 II 237). Ove non ravvisi – come in concreto – una concorde volontà delle parti, il giudice deve statuire nondimeno in base a dati che siano il più vicino possibile al momento dell'emanazione della sentenza (Böhler/Spühler , op. cit., nota 66 ad art. 154 CC). In concreto il momento in cui è avvenuta l'alienazione induce senz'altro a ritenere che il negozio giuridico fosse destinato a pregiudicare la partecipazione dell'altro coniuge. Il valore della particella in questione deve perciò, contrariamente a quanto ha stabilito il primo giudice, essere fissato in fr. 408'761.– (perizia arch. _____ pag. 7).

E. 10

L'attrice ritiene inoltre che dalla sostanza coniugale debba essere dedotta unicamente l'ipoteca di fr. 14'200.– e si oppone alla deduzione di fr. 20'000.–, corrispondenti a un investimento del convenuto per l'acquisto della casa operato con soldi donatigli dai genitori. Come per la determinazione del valore dell'immobile, l'ammontare dell'aggravio ipotecario deve essere definito al momento della liquidazione del regime dei beni. Tenuto conto che il 30 giugno 1986 l'ipoteca residua ammontava a fr. 25'000.– (doc. 34 [doc. L]) e che sul marito gravava un onere ipotecario di fr. 1'200.– annui (sentenza 2 novembre 1993 di questa Camera), il carico ipotecario da dedurre va fissato in fr. 16'600.–. Per quanto concerne l'importo di fr. 20'000.–, incombeva al coniuge che rivendica un bene come un proprio apporto fornire la prova, altrimenti il bene rientra nella massa degli acquisti (art. 196 cpv. 1 vCC; Böhler/Spühler , op. cit., nota 101 ad art. 154 CC). In concreto il marito ha prodotto una dichiarazione del 19 maggio 1982 in cui i suoi genitori attestano di avergli donato fr. 20'000.– per acquistare l'abitazione di _____ (inc. corrispondenza diversa: diversi, n. 4). Dall'estratto del libretto di risparmio allegato alla citata dichiarazione risulta tuttavia che essi hanno prelevato la somma il 6 dicembre 1957, mentre nell'atto di compravendita del 20 novembre 1957 figura che al momento di firmare il rogito il compratore ha versato seduta stante fr. 19'000.– (doc. 1, 4° foglio). Il marito deve dunque aver tratto da altra fonte i mezzi per l'acquisto dell'immobile. E siccome egli non è riuscito a dimostrare quanto gli incombeva, tale importo non può essere considerato come un suo apporto. Ciò non toglie, con ogni evidenza, che la somma ricevuta dai genitori debba essere considerata come un debito del marito e vada pertanto dedotta dalla sostanza coniugale (Knapp , Le régime matrimonial de l'union des biens, Neuchâtel 1956, n. 800, pag. 267). In conclusione, come si vedrà ancora in seguito, l'appello deve essere parzialmente accolto per quanto riguarda la pretesa in liquidazione del regime, che deve essere fissata in fr. 108'685.–. II. Sull'appello di K_____ G_____

E. 11

L'appellante ritiene che la moglie non abbia diritto ad alcuna liquidazione del regime dei beni poiché, avendo egli donato ai figli il noto immobile, il valore dello stesso non entrava più nella sostanza coniugale. Ora, non vi è dubbio che il convenuto poteva alienare il bene (art. 195 cpv. 2 e 202 vCC). Tuttavia, come si è appena visto (consid. 9b), nel caso in cui un'alienazione del genere avvenga a titolo gratuito, senza il consenso dell'altro coniuge e il bene alienato apparteneva – come in concreto – alla massa degli acquisti, la liberalità va considerata come abusiva. Dal fascicolo processuale risulta che la moglie, sia prima sia dopo la donazione, ha sempre subordinato l'assegnazione della casa al marito al versamento di un'adeguata liquidazione (petizione, pag. 7) e ha sempre denunciato il comportamento del convenuto come lesivo delle sue legittime aspettative (conclusioni, pag. 23; v. anche decreto del 23 agosto 1983, inc. provvisoria, act. X). Inoltre, come ha rilevato anche il primo giudice, il convenuto non ha dato alcuna seria giustificazione a sostegno della donazione, avvenuta appena qualche mese dopo l'inizio della procedura di stato. L'apprezzamento del Pretore sfugge pertanto alla critica.

E. 12

L'appellante, dipartendosi da un valore dell'immobile calcolato al momento della donazione di fr. 275'500.–, chiede di dedurre l'importo di fr. 30'000.– corrispondente all'onere ipotecario gravante lo stabile al quel momento. Inoltre sostiene che dalla sostanza coniugale debba essere dedotto un importo attualizzato al 1981 (corrispondente al denaro da lui versato al venditore) e le spese notarili, per un totale di fr. 62'310.–. Le argomentazioni sono già state vagliate in precedenza (consid. 10) e non meritano perciò altra disamina.

E. 13

Da ultimo l'appellante postula una deduzione di fr. 46'107.–, corrispondenti al valore delle migliorie dell'immobile da lui finanziate fino all'alienazione del medesimo. Ora, ogni coniuge acquisisce il diritto al compenso degli investimenti finanziati dai propri apporti. Ciò vale solo però se l'intervento che ha determinato l'aumento di valore eccede la normale manutenzione (Bühler/Spühler, op. cit., nota 28 ad art. 154 CC con riferimenti di giurisprudenza; Rep. 1986 pag. 268 consid. 1). Nella fattispecie le spese sono servite all'ampliamento della cantina, all'adattamento del serbatoio dell'olio combustibile, l'allacciamento alle canalizzazioni comunali, alla posa di finestre, tende da sole e rolladen, alla sistemazione di pannelli solari, all'arredamento della cucina, alla creazione di un posteggio e alla sostituzione della caldaia (perizia _____, pag. 12 seg.). Tali opere eccedono l'ordinaria manutenzione. Si tratta di interventi straordinari e necessari o quanto meno utili, destinati cioè a mantenere o ad aumentare il valore del bene (Wiederkehr, Die Berücksichtigung der Wertsteigerungen der eingebrachten Güter bei der Vorschlagsberechnung, Zurigo 1966, pag. 91 seg.). Il compenso deve essere fissato così secondo l'incidenza dell'investimento sul valore del bene stesso, non secondo l'entità del mero intervento (Wiederkehr, op. cit., pag. 93). Si giustifica perciò di dedurre tali spese dalla sostanza coniugale.

E. 14

In definitiva, la spettanza della moglie a norma dell'art. 214 cpv. 1 vCC ammonta a fr. 108'685.–, pari a un terzo dell'aumento calcolato su una sostanza coniugale di fr. 408'761.–, dedotti fr. 16'600.– (consid. 10a), fr. 20'000.– (consid. 10b) e fr. 46'107.– (consid. 13). L'appello del marito deve dunque essere respinto. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 15

Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 1 e cpv. 2 CPC). L'attrice ottiene una maggiore liquidazione del regime dei beni, ma soccombe sul resto. Si giustifica pertanto di porre a suo carico tre quarti dei costi del processo, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri processuali dell'appello del marito restano integralmente a suo carico, con obbligo di versare alla moglie un congruo importo per ripetibili. L'esito della procedura di appello non incide apprezzabilmente sulla ripartizione degli oneri di prima sede, né la valutazione del Pretore, che ha considerato l'attrice preponderantemente soccombente, risulta essere un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 in re GMS, consid. 8; del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 3, pubblicata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 14 pag. 12). Non vi è quindi ragione per scostarsene. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello di C _____ G _____ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato: A titolo di liquidazione del regime dei beni K _____ G _____ verserà a C _____ G _____, entro tre mesi dal passaggio in giudicato del presente giudizio, l'importo di fr. 108'685.-. Per il resto la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 2'500.- b) spese fr. 50.- fr. 2'550.- da anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a suo carico e per il resto a carico di K _____ G _____. C _____ G _____ rifonderà alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili ridotte di appello. 3. L'appello di K _____ G _____ è respinto. 4. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 1'500.- b) spese fr. 50.- fr. 1'550.- sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili di appello. 5. Intimazione: -, -, . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.